

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n.179, art.34 commi 20 e 21)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARI E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI RADDUSA
Ente affidante	COMUNE DI RADDUSA
Modalità di affidamento	In applicazione dei principi del D.Lgs.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	NUOVO AFFIDAMENTO

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Giosuè Carastro
Ente di riferimento	COMUNE DI RADDUSA (CT)
Modalità di affidamento	In applicazione dei principi del D.Lgs.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
Area/servizio	Area Riscossione tributi

SEZIONE A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 “ Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese” convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, all’ art. 34 comma 20 prevede che:

“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”

La Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi di interesse economico generale. E’ perciò consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli Enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest’ultimo caso, individuino diverse forme di esternalizzazione, ivi compreso l’affidamento a Società partecipate dall’Ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono fare ipotesi distinte:

- Ricorso al mercato;
- Partenariato pubblico – privato istituzionalizzato;
- Affidamento in house.

Il quadro normativo della riscossione coattiva si presenta come di seguito descritto.

Attualmente, l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 prevede che la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza dei Comuni venga effettuata con la procedura di cui al D.P.R.

29/09/1973 n. 602 (“Ruolo” affidato al concessionario del servizio di riscossione) oppure con la procedura indicata dal R.D. 14/04/1910 n. 639 (c.d. “ingiunzione fiscale”).

Nel 1999, il D.Lgs. n. 46/1999 ha introdotto in materia di riscossione una riforma molto

importante con la quale, se da una parte il ruolo è divenuto ancor di più il mezzo generale di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici, d'altra parte per gli Enti locali il Legislatore non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà. Infatti, l'art. 17, comma 2, del citato Decreto Lgs. 46/1999 ha stabilito che "può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle Regioni, delle Provincie, anche autonome, dei Comuni e degli altri Enti locali".

Inoltre l'art. 3 del D.Lgs. n. 112/1999 ha stabilito le modalità di procedura per l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali ai concessionari del servizio nazionale della riscossione.

Successivamente, la Legge 22 novembre 2002, n. 265 (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24/09/2002 n. 209), ha consentito ai Comuni e ai concessionari iscritti all'albo ministeriale (ex art. 53 D.Lgs. 446/97) di effettuare la riscossione coattiva delle ingiunzioni fiscali ex R.D. n. 639/1910 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, che disciplina appunto la "riscossione coattiva" c.d. esattoriale. Tale intervento normativo rende quindi possibile l'applicazione del procedimento dell'espropriazione forzata previsto dal D.P.R. 602/73, senza dover più utilizzare la procedura ordinaria prevista dal RD 639/1910.

In seguito l'art. 2 del D. Lgs. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, dalle entrate tributarie e patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3 bis e 3 ter, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 delle Società da esse partecipate".

Inoltre dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del D.Lgs. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle Società del gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate ed in particolare all'Ente pubblico economico, Ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione".

Pertanto in base alle disposizioni normative sopra richiamate, il Comune a decorrere dal 1° luglio 2017 può usare, per riscuotere coattivamente, il ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera.

SEZIONE B- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Considerato che l'art. 34, comma 20 del D.Lgs. 179/2012, fa riferimento agli "**obblighi di servizio pubblico e universale**", nel presente paragrafo si esamina brevemente il significato di tali termini ed i connessi obblighi, tenuto presente che il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali è inquadrabile tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica. Il servizio pubblico può essere individuato come attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato.

Il servizio universale è invece definito in considerazione degli effetti perseguiti, tesi a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" l'attenzione è rivolta al soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad Imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il Consiglio di Stato (sentenza 1 Aprile 2011, n. 2012) ha chiarito che in presenza di un servizio di interesse economico generale a condizione che "il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini:

- Che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a carico dell'amministrazione;
- Che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti;
- Che il supporto sia trilaterale tra amministrazione, appaltatore o concessionario e utenti".

La Corte Costituzionale (sentenza n.325 del 2010) ha stabilito che vi è una sostanziale coincidenza tra servizi di interesse economico generale e servizi pubblici a rilevanza economica.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, essi vanno ricercati nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e del grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

In tal senso sono giustificati gli interessi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali possiede le caratteristiche di servizio pubblico a rilevanza economica.

Per effetto del D.l: n. 193/2016, convertito con le modificazioni della legge 01 dicembre 2016 n. 225, è stata disposta la soppressione di Equitalia S.p.A: a far data dal 01/07/2017, salve ulteriori proroghe, con la conseguenza che gli Enti locali, in virtù del succitato D.Lgs. 446/199, porteranno decidere di:

- affidare le attività di riscossione spontanea e collettiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie all'Agenzia delle Entrate operante per il tramite di un Ente pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione" (AdER);
- affidare a soggetti privati abilitati di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997 tale compito;
- effettuare direttamente la riscossione coattiva.

SEZIONE C – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Per quanto concerne al situazione del Comune di Raddusa si rileva che non è possibile né conveniente, sul piano economico, implementare un novo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (Funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali.

Si ritiene pertanto, opportuno e conveniente che l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali venga affidata ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, cioè i così detti "Concessionari della riscossione".

Tale soluzione organizzativa risponde alla esigenza di ricercare una maggiore flessibilità della gestione delle risorse umane superando la rigidità organizzativa derivante dall'assenza di professionalità specifica, mantenendo in capo all'Ente le fondamentali funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo.

L'offerta economica sarà valutata in termini di percentuale di aggio del concessionario, relativa alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate in questione

L'offerta tecnica sarà valutata in termini di esperienza professionale del concessionario, di personale addetto al servizio in questione, di efficienza degli strumenti informatici utilizzati per la gestione del database delle posizioni debitorie, del numero di canali di pagamento messo a disposizione dell'utenza.

